

*Roma, 2 aprile 2010*



**Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali**

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

*All' Università di Macerata  
Piaggia della Torre, 8  
62100 Macerata (MC)*

Prot. 25/I/0006205

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – tirocini formativi e di orientamento.

Con riferimento alla questione sollevata da codesta Università, concernente la possibilità di attivare percorsi di tirocinio “atipici”, ai sensi dell’art 1322 c.c., in favore di categorie di persone a rischio di esclusione sociale ovvero promossi da soggetti diversi da quelli tassativamente indicati dall’art. 18, L. n. 196/1997 e dalla relativa disciplina regionale, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Al riguardo si ricorda anzitutto che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2005, la disciplina dell’istituto è attratta nella competenza regionale e pertanto – per quanto concerne la disciplina dei tipi previsti dalle singole norme regionali – si suggerisce di acquisire ogni utile chiarimento da parte della Regione di competenza. Tuttavia, la questione posta con l’interpello si pone sul piano, logicamente antecedente, della legittimità di uno schema causale diverso da quello che l’ordinamento prevede, legittimità che deve essere vagliata alla stregua del principio della autonomia contrattuale, istituto di preta competenza statale.

Ciò premesso – e dunque limitatamente all’applicazione delle normative di competenza di questo Ministero – si osserva che la funzione di formazione ed orientamento sembra utilmente combinarsi con le finalità di riabilitazione terapeutica e di reinserimento sociale, in particolare quando si facciano promotori soggetti che offrano adeguata garanzia rispetto agli intenti perseguiti (quali, ad esempio, enti pubblici, organizzazioni non lucrative o altri enti del terzo settore, etc.): è dunque possibile, in presenza di un interesse meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c., ricostruire la fattispecie in termini di convenzione di tirocinio formativo e/o di orientamento atipico.

Fermo restando il rispetto dei principi, del quadro generale e delle specifiche tutele inderogabili del tirocinante previsti dalle norme richiamate e salva sempre l’eventuale prova della fraudolenza degli intenti, è pertanto legittima l’attivazione di percorsi di tirocinio la cui causa sia

diversa da quella prevista e di cui si facciano promotori soggetti diversi da quelli indicati dalle norme richiamate.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(f.to Paolo PENNESI)

SC